

SCRITTURA PRIVATA

TRA

L'ENEL PRODUZIONE S.p.A., Società Unipersonale del Gruppo ENEL S.p.A., sotto la direzione ed il coordinamento di ENEL S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, Registro Imprese 193702/98 R.E.A. 904803, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05617841001, in persona del dirigente e procuratore dr. LUCIGNANI ing. Moreno, direttore dell'Unità di Business di Cuneo, giusta procura del 13/05/2004 a rogito notaio Paolo Silvestro di Roma rep. n. 74519 racc. n. 16098, registrata a Roma il 13/05/2004, domiciliato per la carica in Cuneo, Via Sandro Pertini 2 - 12100 Cuneo, qui di seguito per brevità denominata "ENEL PRODUZIONE";

E

la SIED S.p.A. con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 108 - 10121 Torino, codice fiscale e partita IVA n. 07195050013, di seguito per brevità denominata "SIED", in persona del suo Amministratore Delegato sottoscritta Signora FERRERO Paola, nata a Torino (TO) il 20/02/1980, con poteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 26/10/2004, domiciliata per la carica in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 108;

PREMESSO

che l'ENEL PRODUZIONE è proprietaria in Comune di Sanfront (CN) di vari immobili ed in particolare del terreno distinto al Catasto Terreni con il mappale 190 del Foglio 15, area di pertinenza dell'impianto idroelettrico di Sanfront;



che la SIED ha richiesto all'ENEL PRODUZIONE di poter realizzare una stazione elettrica, interconnessa alla costruenda cabina primaria, su di una porzione di **circa 1500mq** dell'anzidetto terreno, come risulta dal progetto allegato "A";

che la SIED ha interesse ad addivenire quanto prima alla stipula dell'atto d'acquisto dell'area effettivamente occupata dalla sua nuova stazione elettrica;

che gli impianti interessati, anche se indirettamente, dalle nuove opere sono: l'impianto idroelettrico di Sanfront dell'ENEL PRODUZIONE (D.M. 23/06/1964 n° 1573) e l'impianto idroelettrico di Calcinere della SIED (R.D. 04/08/1921, R.D. 13/04/1923 n° 1780 e D.Pres. 12/09/1953 n° 3679);

che con la presente scrittura s'intendono inoltre regolare le interferenze tra gli impianti di Sanfront e Calcinere, relative sia alla costruenda stazione elettrica, sia all'esercizio idraulico delle stesse ed in particolare le interferenze sul nodo di Calcinere, delle quali non si è mai data regolamentazione scritta, ma che sin dall'inizio sono state ben gestite dalla buona volontà delle parti.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2) L'ENEL PRODUZIONE promette e si obbliga a vendere alla SIED, la quale promette e si obbliga ad acquistare, la porzione di terreno che verrà effettivamente occupata dalla costruenda stazione elettrica, nella situazione di fatto e diritto in cui si trova. La SIED stessa ha visionato

detta porzione di terreno trovandola di proprio gradimento senza sollevare eccezioni o riserve ed accettando usi e servitù attive e passive, compatibili con la destinazione d'uso dell'area interessata, se ed in quanto esistenti. Il prezzo convenuto per detta vendita è di 11,00 Euro al metro quadrato più IVA; il possesso dell'area, come indicato nell'allegato "B", s'intenderà trasferito sin dalla sottoscrizione della presente mentre l'atto notarile di compravendita dovrà essere formalizzato entro il termine dei lavori di costruzione della stazione elettrica e comunque entro e non oltre tre anni dalla stipula della presente scrittura privata.

- 3) L'ENEL PRODUZIONE consente alla SIED di recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'ENEL PRODUZIONE mediante lettera raccomandata, con preavviso di 90 giorni. In tal caso sarà a carico della SIED il totale ripristino del sito alle condizioni originarie e la restituzione dell'area all'ENEL PRODUZIONE, salvo diversa risoluzione autorizzata dall'ENEL PRODUZIONE stessa.
- 4) L'ENEL PRODUZIONE concede alla SIED, che accetta, di costruire e mantenere a propria cura e spese, sopra il terreno indicato in premessa, una stazione elettrica interconnessa alla Centrale Idroelettrica ed alla Cabina Primaria di Sanfront. La costruendo stazione elettrica, le cui caratteristiche sono descritte negli elaborati tecnici in allegato, rimarrà fin da subito interamente di proprietà della SIED. All'atto di compravendita

del terreno su cui effettivamente detta stazione insiste, la SIED risulterà così proprietaria sia delle opere che dell'area.

- 5) Il progetto definitivo ed il relativo programma cronologico dei lavori di realizzazione della stazione, dovranno essere approvati dall'ENEL PRODUZIONE, in particolare per quanto riguarda le interferenze con i propri impianti.
- 6) Prima dell'esecuzione dei lavori di costruzione la SIED dovrà munirsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni, nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie, fornendo all'ENEL PRODUZIONE la prova degli avvenuti adempimenti di legge.
- 7) L'intero insieme delle opere e delle apparecchiature che formano la stazione elettrica, dovrà rispettare tutta la normativa tecnica oggi vigente e comunque dovrà essere tale da non arrecare alcun tipo di disturbo, interferenza o limitazione d'uso alle vicine apparecchiature della Centrale di Sanfront. I franchi dei conduttori elettrici dovranno essere tali da non limitare la transitabilità sui terreni dell'ENEL PRODUZIONE a mezzi d'opera necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero impianto dell'ENEL PRODUZIONE.
- 8) La conformazione e gestione della rete di terra dovranno essere congiuntamente definite tra la SIED e l'ENEL PRODUZIONE coerentemente con il progetto della realizzanda stazione e delle esistenti opere dell'ENEL PRODUZIONE.
- 9) Sarà a cura ed onere della SIED la demolizione, lo smaltimento ed il successivo ripristino del sito del portale del montante 6/70kV nonché

[Handwritten signature]



della campata tra il portale ed il palo della linea 70kV, previa predisposizione d'idonea documentazione per l'accesso alle aree e nel rispetto di tutte le norme di legge.

10) L'esecuzione dei lavori che interferiscono con le opere dell'ENEL PRODUZIONE dovrà essere effettuata in modo da non apportare alcun danno o pregiudizio all'esercizio, alla sicurezza e alla stabilità delle esistenti opere dell'ENEL PRODUZIONE. I tempi di fuori servizio della centrale di Sanfront, necessari per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ridotti al minimo e confinati in un lasso di tempo non superiore a 15 giorni solari consecutivi per ogni singolo anno (per massimi 2 anni). La SIED concorderà in tempo utile (almeno 4 mesi prima della realizzazione dell'opera) con l'ENEL PRODUZIONE le date d'inizio dei lavori che interferiscono con le opere dell'ENEL PRODUZIONE stessa. Tali date dovranno ricadere nei periodi di magra dei rispettivi anni che statisticamente vengono utilizzati per le fermate programmate dell'impianto di Sanfront. Nella realizzazione dei lavori dovranno essere adottate tutte quelle modalità esecutive ritenute necessarie dall'ENEL PRODUZIONE per la tutela dell'impianto di Sanfront.



11) Nel caso in cui il fuori servizio dell'impianto di Sanfront, causato dai lavori di realizzazione delle opere per la costruenda stazione, si protrasse per un tempo superiore ai 15 giorni solari consecutivi annui citati, corrispondenti alle esigenze manutentive dell'ENEL PRODUZIONE, la SIED corrisponderà all'ENEL PRODUZIONE una cifra correlata alla mancata produzione per ogni giornata aggiuntiva di



forzata indisponibilità. La quantità d'energia elettrica di tale mancata produzione in kWh sarà la producibilità media, del periodo considerato, estrapolata dalle producibilità trentacinquennali medie mensili. Il valore unitario, da attribuire all'energia elettrica, sarà computato secondo il valore medio di borsa dei giorni interessati. La fattura per il corrispettivo inerente la mancata produzione verrà emessa dall'ENEL PRODUZIONE e dovrà essere pagata entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

12) Sia durante la realizzazione dei lavori che durante il regolare esercizio, l'impianto in progetto non dovrà in alcun caso pregiudicare il regolare funzionamento dell'impianto di Sanfront, che manterrà le attuali condizioni e possibilità di esercizio e di manutenzione delle proprie opere.

13) Gli interventi manutentivi programmati alle opere della SIED interferenti con le opere dell'ENEL PRODUZIONE, dovranno sempre essere concordati per iscritto con l'ENEL PRODUZIONE stessa, almeno l'anno precedente a quello dell'esecuzione dell'attività e saranno sempre subordinati alle esigenze di servizio dell'impianto di Sanfront. In caso di comprovate ed indifferibili necessità d'intervento sull'impianto della SIED, che comportino il fuori servizio dell'impianto di Sanfront, la SIED avrà la possibilità di richiedere e ottenere, con adeguato preavviso, la temporanea messa fuori servizio dell'impianto di Sanfront risarcendo la relativa mancata produzione con le modalità stabilite al precedente articolo 11.



14) L'ENEL PRODUZIONE comunicherà alla SIED con il massimo anticipo possibile eventuali necessità che comportino il fuori servizio della costruenda stazione. Nel caso tuttavia d'improrogabili esigenze dell'impianto di Sanfront, l'ENEL PRODUZIONE potrà richiedere alla SIED la messa fuori servizio della propria stazione elettrica senza che comunque nulla sia dovuto dall'ENEL PRODUZIONE alla SIED stessa.

15) Le imposte relative alla proprietà del terreno resteranno a carico dell'ENEL PRODUZIONE fino alla definitiva formalizzazione dell'atto di compravendita dell'area occupata dalla nuova stazione elettrica a favore della SIED, mentre gli oneri che occorrano per la realizzazione di quanto concesso, le imposte e le tasse afferenti la costruenda stazione elettrica ed il suo esercizio, nonché quelle relative e conseguenti la presente scrittura, saranno ad esclusivo carico della SIED, salvo quelli specificatamente attribuiti all'ENEL PRODUZIONE dalla presente scrittura.

16) Per quanto attiene le interferenze sul nodo di Calcinere:

- a) L'ENEL PRODUZIONE e la SIED prendono atto ed accettano la situazione attuale delle opere realizzate al bacino di Calcinere. L'ENEL PRODUZIONE riconosce alla SIED la totale proprietà sulla parte di muraglione di delimitazione del bacino di Calcinere, a suo tempo sopraelevato a spese dei dante causa dell'ENEL PRODUZIONE stessa, con i relativi infissi e recinzioni verso il fiume Po e verso il bacino. Da quanto sopra restano escluse la paratoia di presa dal bacino con i relativi comandi nonché tutte le

apparecchiature di comando e di misura relative all'opera di presa dal bacino di Calcinere verso l'impianto di Sanfront che sono di proprietà dell'ENEL PRODUZIONE.

- b) L'ENEL PRODUZIONE si impegna, nei limiti delle attuali portate massime, a demodulare mediante i propri bacini ed impianti posti a valle ogni variazione di portata scaricata dalla centrale di Calcinere ad esclusione che nei periodi in cui l'impianto di Sanfront dovesse rimanere fuori servizio. Tali periodi saranno comunicati, salvo casi di forza maggiore, dall'ENEL PRODUZIONE con congruo anticipo in modo da permettere alla SIED l'opportuna programmazione dell'acqua scaricata dalla propria centrale.
- c) La SIED s'impegna a scaricare nel bacino di compenso tutta l'acqua turbinata dalla propria centrale di Calcinere per permetterne la captazione all'ENEL PRODUZIONE, salvo quelle perdite e drenaggi non tecnicamente captabili. La SIED s'impegna inoltre a propria cura e spese ad assicurare tutti quegli interventi manutentivi alle proprie paratoie ed al proprio bacino atti ad evitare inutili perdite verso valle delle acque citate. La SIED s'impegna inoltre a comunicare ad ENEL PRODUZIONE, con congruo anticipo, i programmi d'intervento su dette paratoie e sul bacino che richiedano limitazioni al suo utilizzo. Quanto sopra al fine di permettere all'ENEL PRODUZIONE di programmare, nell'ottica dell'ottimizzazione degli sfiori, eventuali concomitanti fermate sui propri impianti posti a valle.



[Handwritten signature]

- d) La SIED autorizza l'ENEL PRODUZIONE all'uso come attraversamento pedonale del sentiero e del ponticello che attraversano il proprio piano inclinato nonché le condotte del proprio impianto. Detto percorso è necessario al personale dell'ENEL PRODUZIONE per svolgere l'attività di esercizio e manutenzione dei dissabbiatori e del canale dell'ENEL PRODUZIONE stessa.
- e) L'ENEL PRODUZIONE s'impegna ad eseguire a totale propria cura e spese ogni occorrente manutenzione, sia per la buona funzionalità estetica che per evitare danni a persone e/o cose, del tratto di muraglione e recinzione indicato alla lettera a) nonché del tratto di sponda sinistra del Po dalla proprietà ENEL PRODUZIONE a monte dell'opera di presa ex centrale ERBA fino a 10 m a valle dello scivolo in pietra dell'opera di presa della centrale di Sanfront nonché ogni manutenzione occorrente al ponticello di attraversamento del piano inclinato e delle condotte dell'impianto di Calcinere.
- f) L'ENEL PRODUZIONE riconosce alla SIED, a titolo gratuito, l'uso del fabbricato della stazione di pompaggio, per impianto di raffreddamento, sito a valle del ponte di accesso alla centrale, fino a quando detto sistema di pompaggio resterà installato.
- g) Il presente articolo 16) scadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo alla scadenza o revoca della prima delle concessioni idroelettriche degli impianti di Calcinere e di Sanfront.
- 17) Tutti i riportati patti sono in correlazione tra loro e di conseguenza l'eventuale inosservanza di uno solo di essi produrrà l'immediata

risoluzione di diritto del contratto, senza alcuno obbligo per l'ENEL PRODUZIONE di risarcire eventuali danni alla SIED.

18) La presente convenzione viene redatta in due originali in bollo e verrà registrata a cura e spese della SIED che ne fornirà successivamente una copia conforme all'ENEL PRODUZIONE.

19) Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, le parti fanno esplicito riferimento alle vigenti leggi in materia, nonché agli Usi e Consuetudini della Provincia di Cuneo.

20) Per ogni controversia relativa alla presente, le parti dichiarano competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

21) Ad ogni effetto legale le parti eleggono domicilio:

L'ENEL PRODUZIONE S.p.A. - Unità di Business Cuneo, in via Sandro Pertini n. 2 - 12100 CUNEO;


La SIED S.p.A., in corso Vittorio Emanuele II n. 108 - 10121 TORINO.

Letto confermato e sottoscritto.

Cuneo 08 FEB 2006


Per accettazione

L'ENEL PRODUZIONE



Per accettazione

LA SIED





Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., si approvano specificatamente

gli articoli : 2), 4), 6), 7), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 18), 20) e 21).

L'ENEL PRODUZIONE

LA SIED



Registrato al rito n. 1
il 06-10-09 n. 18572
Elenco 3 Cod Trib. 647-6747 9647



